

**REGOLAMENTO**  
**A.N.I.T.**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**

(approvato nella riunione del 2 ottobre 2023)

**ART. 1 – AMMISSIONE DEI SOCI**

Così come definito all'Art. 2.2 dello Statuto, l'Associazione ha per obiettivo la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico e acustico nell'edilizia e nell'industria, nonché contribuire al suo progresso tecnologico e applicativo. È considerato requisito fondamentale che ogni socio ANIT condivida gli scopi e le considerazioni tecniche e scientifiche che l'Associazione divulga e diffonde.

Tutti i Soci s'impegnano a promuovere l'impiego di tecnologie e applicazioni tecnicamente corrette e a divulgare sul mercato e nella professione, solo informazioni scientificamente valide in coerenza con la normativa vigente.

**ART. 2 REGOLE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI EFFETTIVI**

**2.1 Requisiti**

Possono richiedere l'associazione come "Soci effettivi" aziende industriali e aziende commerciali di materiali e/o sistemi per l'isolamento termico ed acustico, associazioni di produttori, laboratori di prova, produttori di strumentazione di misura (Art. 4 dello Statuto).

Non si ritengono ammissibili in questa categoria i rivenditori e distributori di materiali edili nonché gli applicatori di materiali o sistemi per l'isolamento termico e acustico.

All'atto della domanda di ammissione nell'Associazione, i Soci rientranti nella categoria di Soci "effettivi", devono sottoscrivere i seguenti documenti:

- Scheda di adesione (comprensiva dell'accettazione dello Statuto e del Regolamento associativo);
- Scheda informativa aziendale;
- Lettera di impegno raccolta dati di mercato.

**2.2 Documentazione tecnica e certificazioni**

L'aspirante Socio "effettivo" deve presentare la documentazione (completa di tutti i dépliant e/o opuscoli divulgativi) dei prodotti commercializzati alla data della domanda di associazione.

È obbligatorio che i suddetti prodotti siano dotati di Certificazione tecnica che dimostri le prestazioni dichiarate.

Le Certificazioni tecniche dei prodotti fornite al momento della domanda di associazione, devono essere rilasciate da istituti riconosciuti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e devono essere valide alla data della domanda di associazione, oltre che corrispondere a quanto pubblicato sui dépliant e in tutte le altre forme di divulgazione aziendali (schede tecniche, etichette campioni, siti internet, ecc.).

È fatto obbligo anche di informare ANIT di ogni eventuale nuovo prodotto commercializzato e/o materiale divulgativo pubblicato entro 60 giorni dalla produzione e/o promozione. (depliant, brochure, manuali, .... Pubblicazioni on-line)

In caso di comprovate gravi irregolarità sui valori dichiarati il Consiglio Direttivo dell'Associazione attiverà l'istruzione di una procedura di infrazione alle regole sottoscritte. Nel caso in cui il socio in questione non intenda regolarizzare

la propria posizione correggendo gli errori, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sospensione del socio o la sua esclusione dall'Associazione.

### **ART. 3 – CONTRIBUTO SOCIALE DEI SOCI**

Il contributo sociale di ogni singola categoria di Socio “effettivo” viene approvato dal Consiglio Direttivo nel presente regolamento.

Nel corso dell'anno, eventuali contributi aggiuntivi potranno essere richiesti su base volontaria solo per specifiche operazioni decise dal Consiglio Direttivo.

La categoria di Socio “effettivo” e il corrispondente contributo sociale è stabilito in riferimento al fatturato annuo e in base alla seguente TABELLA 1:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Voti in Assemblea</b>	<b>Quota</b>
<b>A1</b>	Aziende industriali e aziende commerciali di materiali e/o sistemi per l'isolamento termico ed acustico che producono un fatturato nel settore > 7 milioni di euro; (*)	<b>1</b>	<b>2.400 € + IVA</b>
<b>A2</b>	Aziende industriali e aziende commerciali di materiali e/o sistemi per l'isolamento termico ed acustico che producono un fatturato nel settore < 7 milioni di euro; (*) Associazioni di produttori che operano direttamente nel settore dei materiali per l'isolamento termico ed acustico	<b>1</b>	<b>2.000 € + IVA</b>
<b>A3</b>	Aziende industriali e commerciali che operano in settori affini a quello dell'isolamento termico ed acustico; Laboratori di prove; Produttori di strumentazione di misura; (Art. 4.1 dello Statuto)	<b>1</b>	<b>950 € + IVA</b>

TABELLA 1 – Categorie dei Soci “effettivi” e contributo sociale annuale

(\*) Il fatturato annuo si riferisce alla sola parte relativa ai materiali isolanti o sistemi per l'isolamento prodotti o commercializzati sul mercato italiano. Farà fede un'autodichiarazione comprovante i dati di fatturato sulla quale l'Associazione si riserva di effettuare eventuali verifiche.

Possono, altresì, partecipare all'associazione “*soci aggregati*”: aziende che non rientrano nella categoria di soci effettivi, professionisti, società di servizi e privati cittadini (Art. 4 dello Statuto).

Il contributo sociale dei Soci “aggregati” viene definito in base ai servizi offerti.

### **ART. 4 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

4.1 - Presentazione delle candidature.

Le candidature alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti, devono pervenire in forma scritta entro 7 giorni dalla data dell'Assemblea.

La segreteria dell'Associazione provvederà a raccogliere le candidature e a predisporre le schede per le votazioni.

#### 4.2 - Modalità di votazione

Le votazioni avverranno a schede segrete, salvo diversa decisione del Consiglio, con le seguenti modalità:

- la segreteria fornirà a ciascun presente con diritto di voto, le schede per il voto;
- su ciascuna scheda si potrà esprimere:
  - una preferenza per la carica di Presidente;
  - una preferenza per la carica di Vice-Presidente;
  - una preferenza per la carica di revisore dei conti;
  - un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri, stabilito dallo Statuto (Art. 9)
- Le schede dovranno essere riconsegnate chiuse alla segreteria.
- Nel corso dell'Assemblea, la segreteria procederà allo spoglio delle schede.

#### 4.3 - Validità delle votazioni

Le votazioni sono ritenute valide qualunque sia il numero di schede compilate.

In base allo Statuto (art. 4.6), solo i Soci "effettivi" in regola con il pagamento delle quote hanno diritto al voto.

Nel caso due candidati raggiungano lo stesso numero di voti per la stessa carica, verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione (non necessariamente consecutiva). Non sono ammesse votazioni da remoto (via web).

### **ART. 5 – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

Previa richiesta scritta e conseguente approvazione da parte della Presidenza, i Soci "effettivi" sono liberi di riunirsi presso la sede dell'Associazione e di costituire gruppi di lavoro ANIT e Commissioni di settore coordinate da un rappresentante di riferimento dello Staff ANIT su temi di interesse comune.

Ai gruppi di lavoro possono partecipare solo rappresentanti di soci effettivi o loro delegati che non appartengano o collaborino con aziende non socie ANIT.

### **ART. 6 – USO DEL LOGO ANIT**

I Soci "effettivi" possono utilizzare il logo ANIT nella loro documentazione (depliant, opuscoli, newsletter, sito web...), previa richiesta scritta alla segreteria dell'Associazione e sottoponendo all'Associazione la bozza del documento su cui sarà apposto tale logo.

I Soci "aggregati" possono utilizzare il logo ANIT dotato della dicitura "Socio ANIT individuale", sulla propria carta intestata o sito web.

S'intende revocato l'uso del logo in caso di decadenza, dimissioni, sospensione o esclusione dall'associazione.

### **ART.7- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.